

COMUNE DI CHIAVARI

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Raccolta. n. .../2026

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CIRCA 5000 MQ IN ZONA "COLMATA MARE" PER ANNI 3 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-QUATER DEL D.P.R. N. 380/2001

Tra

1) la Dott.ssa Marta Bassi, nata il 04/06/1984 e domiciliata per le funzioni in Chiavari, P.zza N.S. dell'Orto n. 1 presso il Palazzo Comunale di Chiavari, la quale sottoscrive la presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CHIAVARI (C.F. 00592160105), in qualità di Dirigente del Settore II del Comune medesimo ed agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del _28/05/2026;

e

2)

PREMESSO:

- CHE in data si è conclusa la procedura comparativa, indetta con Determinazione n. ... del .../.../2026, "*PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI UN'AREA DI CIRCA 5.200 MQ IN ZONA "COLMATA MARE" PER ANNI 3 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-QUATER DEL D.P.R. N. 380/2001.*";

- CHE la suddetta area, risulta censita al fg.13 del NCT, nelle porzioni dei mappali 1332, 1515, 1505, 1324 e ricade nella destinazione urbanistica del P.U.C. vigente

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

"DST-TRZ-CL - Distretto di trasformazione Colmata-Lido (Art. 42 NTA);

- CHE l'area oggetto della procedura è, altresì, individuata nella planimetria allegata

al presente avviso e risulta così composta:

- zona 1: di proprietà comunale e di superficie pari a 4.200 mq, la quale, nella planimetria allegata, risulta delimitata da una linea gialla;
- zona 2: di proprietà comunale e di superficie pari a 800 mq, la quale, nella planimetria allegata, risulta delimitata da una linea rossa;
- zona 3: di proprietà demaniale e di superficie pari a 200 mq, la quale, nella planimetria allegata, risulta delimitata da una linea blu;

- CHE, in particolare, la procedura comparativa indetta con Determinazione n. ... del .../.../2026, è da intendersi funzionalmente correlata ad un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana avente ad oggetto il rifacimento dei marciapiedi lungo Viale F. Tappani e Viale N. Arata, lungo il percorso viario principale che collega P.zza N.S. dell'Orto e il Municipio con la zona occidentale della Città;

- CHE a seguito della suddetta procedura comparativa è risultato primo classificato l'operatore economico: (C.F./P.IVA, Sede Legale in), il quale si è obbligato ad eseguire, a fronte dell'assegnazione per anni 3 (tre) dell'area sita in "Colmata Mare", n. mq di lavorazioni di cui al sopracitato intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana;

- CHE, a seguito della verifica circa il corretto operato della Commissione Giudicatrice (le cui attività svolte e decisioni prese risultano dai verbali del .../.../2026), con Determinazione n. ... del ..., il Dirigente del Settore II ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice ed ha proceduto

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

all'aggiudicazione della gara oggetto della procedura comparativa;

- CHE con la suindicata Determinazione l'area sita in zona "Colmata Mare" è stata assegnata alla suindicata Società (di seguito denominata anche "assegnatario" o "Società");

- CHE, in data .../.../2026 la Società ha provveduto alla costituzione di adeguata garanzia definitiva, commisurata alla quota parte dei lavori di cui, in sede di offerta, ha assunto l'impegno all'esecuzione, come richiesto nell'avviso di gara;

- CHE, in data .../.../2026, la Società ha altresì provveduto alla stipula di idonea Polizza di Responsabilità Civile, conforme alle caratteristiche richieste dall'avviso di gara, trasmettendone successivamente copia al Comune di Chiavari.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVENIE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Chiavari, in persona della Dott.ssa Marta Bassi in premessa generalizzata, concede in uso temporaneo ai sensi dell'art. 23-*quater* del D.P.R. n. 380 del 2001, alla Società che, nella persona di cui sopra accetta, la porzione di area di **proprietà comunale** (di circa 5000 mq) sita in zona "Colmata Mare", censita al fg.13 del NCT, nelle porzioni dei mappali 1332, 1515, 1505, 1324 e ricade nella destinazione urbanistica del P.U.C. vigente "DST-TRZ-CL - Distretto di trasformazione Colmata-Lido (Art. 42 NTA), così composta:

- zona 1: di superficie pari a 4.200 mq, la quale, nella planimetria allegata, risulta delimitata da una linea gialla;
- zona 2: di superficie pari a 800 mq, la quale, nella planimetria allegata, risulta

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

delimitata da una linea rossa.

La restante porzione dell'area (zona 3) di proprietà demaniale e di superficie pari a 200 mq - la quale, nella planimetria allegata, risulta delimitata da una linea blu -, è assegnata all'aggiudicatario mediante rilascio di apposita concessione demaniale marittima, come previsto nell'avviso di gara.

ARTICOLO 2

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO

L'assegnazione in uso temporaneo ai sensi dell'art. 23-*quater* del D.P.R. n. 380 del 2001 delle zone 1 e 2 dell'area sita in "Colmata Mare" avrà una durata di anni 3 (tre) rinnovabili, e, pertanto, le stesse vengono assegnate alla Società dal .../.../2026 sino al .../.../2029.

L'assegnazione delle zone 1 e 2 dell'area di sita in "Colmata Mare" ha carattere temporaneo e consente l'utilizzo dell'area per finalità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico vigente, senza determinare mutamento della destinazione d'uso dei suoli, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23-*quater* del D.P.R. 380/2001.

Il Comune si riserva – a sua esclusiva e insindacabile decisione - alla scadenza, di disporre il rinnovo per una durata di ulteriori 3 (tre) anni.

Resta inteso che all'eventuale rinnovo corrisponderà l'obbligo in capo all'assegnatario di corrispondere ulteriori corrispettivi a favore dell'Amministrazione concedente, parametrati e ritenuti idonei al maggior periodo di utilizzo, i quali verranno meglio definiti e quantificati dall'Ente in sede di eventuale rinnovo.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario dell'area si obbliga a realizzare la quota parte di lavori offerti in sede

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

di gara, pari a n. mq, nel rispetto degli elaborati progettuali predisposti dal Comune

in sede di gara, tra cui il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.), approvato

con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 12/02/2026 e il Piano di Fattibilità

Tecnico-Economica (P.F.T.E.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 60 del 19/03/2026.

L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare inoltre le indicazioni contenute nel D.lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii..

Nello specifico dovranno essere redatti gli elaborati preliminari ed esecutivi (se

previsti) in merito al Piano di Sicurezza (PSC).

L'Amministrazione comunale, con preavviso non inferiore a 30 giorni, richiederà

all'aggiudicatario l'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'offerta presentata in sede

di gara, con facoltà dell'Ente di determinare le modalità e le tempistiche delle opere

da eseguire e, comunque, non oltre il primo anno di assegnazione dell'area.

La stipula della presente convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo delle zone

1 e 2 dell'area sita in "Colmata Mare" e per l'esecuzione degli eventuali interventi di

adeguamento che si rendessero necessari per ragioni di accessibilità, sicurezza e tutela

della salute, da realizzarsi con modalità reversibili e nel rispetto delle prescrizioni

contenute nel presente atto.

L'assegnatario potrà eseguire direttamente i lavori oggetto del presente articolo qualora

sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla normativa

vigente e commisurati all'entità delle opere che si è impegnato a realizzare in sede di

offerta. Qualora non intenda procedere all'esecuzione diretta, l'assegnatario dovrà

individuare uno o più operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione e

capacità tecnica prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle lavorazioni

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

interessate, applicando, in quanto compatibili, i principi e le disposizioni del D.lgs. n.

36/2023, con particolare riferimento agli allegati II.12 e II.18.

Resta in ogni caso ferma la piena ed esclusiva responsabilità dell'assegnatario nei confronti del Comune per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere oggetto dell'offerta, nonché per il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, normative e di sicurezza applicabili.

L'assegnatario sarà tenuto, per tutta la durata del rapporto concessorio, a sgomberare temporaneamente l'area sita in "Colmata Mare", o parte di essa, e a renderla libera da persone, strutture, attrezzature e materiali, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di manifestazioni, eventi o iniziative di pubblico interesse, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione con congruo preavviso. In tali ipotesi, nulla sarà dovuto all'assegnatario a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione.

In ogni caso, alla scadenza del rapporto, l'assegnatario sarà tenuto a riconsegnare l'area libera da persone e cose, in buono stato di conservazione e manutenzione, senza pretendere alcunché per gli eventuali lavori di adeguamento o migliorie realizzate nel periodo di assegnazione, anche se previamente autorizzati.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA E ATTIVITÀ CONSENTITE

L'area oggetto della presente convenzione è assegnata in uso temporaneo ai sensi dell'art. 23-*quater* del D.P.R. n. 380/2001 all'assegnatario per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime", secondo il quale «i Comuni possono rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli

viaggianti in genere, ecc.».

L'utilizzo dell'area, pertanto, ha carattere temporaneo e non comporta alcuna modifica della destinazione urbanistica dei suoli né costituisce titolo per l'acquisizione di diritti reali o di godimento ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.

L'assegnatario potrà utilizzare l'area per lo svolgimento di attività, iniziative, manifestazioni, eventi, installazioni e occupazioni temporanee compatibili con la natura e le caratteristiche dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

In particolare, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, nel rispetto dell'articolo 9, comma 3, del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, occupazioni e installazioni temporanee connesse a esigenze temporalmente circoscritte.

Tutte le strutture, attrezzature e installazioni eventualmente collocate nell'area dovranno avere carattere temporaneo e non determinare trasformazioni permanenti dei luoghi.

Restano a carico dell'assegnatario tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente.

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare l'area con diligenza, garantendone la custodia, la sicurezza, il decoro per tutta la durata della convenzione. L'assegnatario è altresì tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area oggetto della presente concessione.

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

Resta fermo quanto previsto in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di richiedere, per esigenze istituzionali, manifestazioni o eventi di pubblico interesse, il temporaneo sgombero totale o parziale dell'area, senza che l'assegnatario possa avanzare pretese risarcitorie, indennitarie o compensative.

ARTICOLO 5

DIVIETO ASSOLUTO DI SUBENTRO, CESSIONE E GESTIONE A TERZI

È vietato ogni subentro o trasferimento dell'attività a terzi, anche a titolo parziale, temporaneo o di fatto.

È altresì vietato trasferire a qualsiasi titolo la posizione giuridica derivante dall'assegnazione temporanea dell'area.

La violazione comporta risoluzione immediata di diritto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.) e decadenza.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DELL'AREA

Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuta formale consegna dell'area sita in zona "Colmata Mare", la quale risulterà da specifico verbale di consegna.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Chiavari è titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 7) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed informa il medesimo che tratterà i dati suddetti esclusivamente per la gestione del rapporto concessorio e per lo svolgimento dei correlativi adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali non saranno diffusi.

I dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità istituzionali del Comune di Chiavari. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.

L'interessato può esercitare, con le limitazioni previste dall'art. 23 del GDPR 2016/679 e nel rispetto della normativa vigente, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento stesso.

Il concedente, sulla base dei dati conferiti dall'assegnatario, non effettua attività di profilazione e non trasferisce tali dati al di fuori dell'Unione Europea.

ARTICOLO 8

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente per la stipulazione e la registrazione della presente scrittura privata sono a carico esclusivo dell'assegnatario dell'area.

ARTICOLO 9

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Allegato:

ALLEGATO 2 – Schema di convenzione

1. Planimetria area.

PER IL COMUNE DI CHIAVARI CONCEDENTE: IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marta Bassi

PER LA SOCIETA' ASSEGNATARIA: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig.

N.B.: si precisa che il presente testo costituisce solo uno schema, potrà essere aggiunta ogni eventuale prescrizione relativa al caso concreto compatibilmente con quanto stabilito nell'Avviso di gara.